

3 GIU 2015

AULA 'B'

SEDE AMMINISTRATIVA - SEDE P.M.I. ESTERNA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Oggetto

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18436/2009

- Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere

Cron. *MU78*
Rep.
Ud. 03/02/2015
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18436/2009 proposto da:

I
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA
CORETTI, VINCENZO STUMPO, PATRIZIA TADRIS;

- *ricorrente* -

contro

2015

GB

S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

581

STRAORDINARIA

in persona del ^{*Comunario*} ~~Legale~~

Strordinario dott. ES

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio

dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO MIRANTE, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 640/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/04/2009 R.G.N. 603/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza n. 640 del 2009 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa in prime cure dal Tribunale di Cuneo, ammetteva al passivo della procedura concorsuale relativa alla S.p.A. GB in amministrazione straordinaria il credito dell' Inps, insinuatosi in surrogazione per il TFR pagato a lavoratori di tale società ex art. 2 della L. n. 297 del 1982, senza la rivalutazione monetaria e gli interessi legali così come integralmente pagati ai lavoratori, ma con gli accessori calcolati secondo le limitazioni previste dagli artt. 54, 55 e 59 della L. Fallimentare.

2. Per la cassazione di tale sentenza l' Inps ha proposto ricorso, fondato su un solo motivo. La S.p.A. GB in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

4. Con l' unico motivo di ricorso l' INPS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 7 e 8, nonché della L. fall., artt. 54, 55 e 59 in cui sarebbe incorsa la Corte di merito laddove ha negato che la surrogazione dell' INPS per il TFR pagato ex L. n. 297 del 1982, art. 2, a lavoratori della S.p.A. gb in amministrazione straordinaria, debba estendersi anche a rivalutazione ed interessi così come integralmente pagati ai lavoratori, non essendo invece applicabili - ad avviso dell'istituto - le limitazioni di cui alla L. Fall., artt. 54, 55 e 59, vista la natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia.

5. Il motivo non è fondato.

Non si ravvisano infatti ragioni per discostarsi dall'orientamento ribadito in relazione ad analoga fattispecie da Cass. n. 19988 del 2014, coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 26294/13; Cass. n. 16584/13; Cass. n. 16919/12; Cass. n. 16918/12; Cass. n. 16912/12; Cass. n. 16617/11; Cass. n. 16447/11). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la surroga del Fondo di garanzia gestito dall' INPS, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., consente al Fondo medesimo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella stessa

posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma con i limiti di cui alla L. Fall., artt. 54, 55 e 59, comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente.

5.1. Né - come precisato nella sentenza n. 19988 del 2014 sopra richiamata - a tale soluzione osta il rilievo che, in sede di insinuazione del Fondo al passivo del fallimento del datore di lavoro per far valere in surrogazione il credito del lavoratore, tale credito possa in concreto subire una riduzione rispetto alla somma effettivamente erogata dall'istituto previdenziale, perché ciò costituisce normale e diretta conseguenza dell'applicazione della L. Fall., artt. 54, 55 e 59.

5.2. D'altronde, anche il lavoratore - che, invece di rivolgersi al Fondo, decidesse di insinuare il proprio credito al passivo del fallimento del datore di lavoro e attendere di essere soddisfatto in sede di riparto - potrebbe subire una riduzione del proprio credito complessivo, poiché gli interessi legali gli potrebbero essere riconosciuti solo fino alla vendita dell'ultimo bene e la rivalutazione monetaria potrebbe essere calcolata soltanto sino alla definitività dello stato passivo.

5.3. Non per questo, tuttavia, si potrebbe affermare che per la parte non ammessa allo stato passivo il diritto non potrebbe più essere fatto valere, dal momento che tale diritto permarrebbe nei confronti del datore di lavoro e ben potrebbe essere azionato non appena quest'ultimo tornasse *in bonis*. Lo stesso accadrebbe per l'INPS, che potrebbe esigere dal datore di lavoro eventualmente tornato *in bonis* il pagamento della differenza tra quanto in concreto materialmente erogato al lavoratore ex L. n. 297 del 1982 e quanto in concreto recuperato dall'istituto previdenziale in sede fallimentare.

5.4. In sintesi, in tema di diritto alla surroga non può ammettersi che il creditore in surroga goda di una posizione diversa e più favorevole rispetto a quella che sarebbe spettata al creditore cui si è surrogato.

6. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.

7. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in considerazione del fatto che l' orientamento giurisprudenziale qui condiviso si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3.2.2015


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. ssa Gabriella Coletti De Cesare



Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
3 GIU 2015



Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario

Handwritten signature of Adriana Granata